

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia

## La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza presentata in data 10 aprile 2013 dalla

**Fondazione Amici di Qinghai  
(Friends of Qinghai Foundation)**

con sede legale a Minusio e tendente ad ottenere il rinnovo dell'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come la Fondazione abbia quale scopo:

*“la costruzione di scuole per bambini nomadi nel Qinghai. La Fondazione può inoltre partecipare al sostegno di progetti o ad altre istituzioni che abbiano quale scopo il sostegno formativo della gioventù”;*

considerato che:

1. a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) LT l'autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte, le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;



2. nel caso concreto, la Fondazione svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità a carattere internazionale in favore dei bambini nomadi provenienti dal Tibet, le cui famiglie vivono in condizioni disagiate nella zona cinese del Qinghai, in modo da poter offrire loro un'istruzione e delle migliori prospettive d'esistenza;

ritenute pertanto adempite le premesse motivanti il rinnovo dell'esonero fiscale,

### **risolve:**


1. L'istanza di rinnovo è accolta. La Fondazione Amici di Qinghai, con sede a Minusio, è esonerata dal pagamento delle imposte di successione e donazione a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) LT.
2. L'ente dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro.
3. Le liberalità e le devoluzioni assegnate all'ente dovranno essere impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi statuari.
4. Eventuali emolumenti corrisposti ai membri del Consiglio di fondazione non dovranno eccedere le spese vive.
5. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, i rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.




6. L'ente è tenuto a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
  
7. In caso di scioglimento la Fondazione sarà tenuta a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione riconosciuta di pubblica utilità e a sua volta al beneficio dell'esenzione fiscale; si invita pertanto la Fondazione a voler completare il proprio articolo sullo scioglimento (punto 9.2) in tal senso. In caso contrario verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
  
8. Comunicazione come di pratica e alla Fondazione Amici di Qinghai, per il tramite dell'avv. Eros Bergonzoli, Casella postale 857, CH-6612 Ascona .

**DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI**

Ufficio giuridico



Simona Genini



Mario Fagetti